

ENTI DEL TERZO SETTORE



Riferimento normativo:

- codice del Terzo settore (dlgs 117/2017)
- decreto sull'impresa sociale (dlgs 112/2017)
 - 5 per mille (dlgs 111/2017)

COSA SONO



L'ente del Terzo settore (Ets) è una nuova qualifica giuridica costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro (nel caso delle imprese sociali, con deroghe alla distribuzione degli utili).

La qualifica di ente del Terzo settore (Ets) è quella di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale (Aig). Gli Ets possono esercitare anche attività diverse da quelle generali, a patto che l'atto costitutivo o lo statuto lo consenta e che tali attività risultino essere secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e siano dunque funzionali a sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ets

COSA SONO



Le organizzazioni di volontariato (Odv) Le associazioni di promozione sociale (Aps) Gli enti filantropici Le imprese sociali (incluse le cooperative sociali) Le reti associative Le società di mutuo soccorso

Le associazioni (riconosciute o meno), le fondazioni (escluse quelle di origine bancaria) e gli altri enti di natura privata (escluse le società) che operano senza scopo di lucro.

In base alle attività generali svolte, altri Ets possono essere sottoposti a normative specifiche.

COSA SONO



È vietata la distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli Ets con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 100mila euro annui devono pubblicare sul proprio sito internet o su quello della rete associativa a cui aderiscono, emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti a qualsiasi titolo ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati.





Il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) rappresenta una delle novità più importanti della riforma del Terzo settore poiché la sua istituzione ha come obiettivo primario il superamento del precedente sistema di registrazione degli enti, caratterizzato da una molteplicità di registri la cui gestione era affidata alle Regioni e alle Province autonome.

Il registro ha inoltre una fondamentale funzione di trasparenza e di certezza del diritto, specie riguardo ai terzi che entrano in rapporto con gli Ets stessi. L'iscrizione nel Runts dà diritto ad accedere alle agevolazioni (soprattutto di carattere fiscale) previste per il Terzo settore.



Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche



Il nuovo decreto ribadisce che il registro è l'unico strumento certificatore dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo, ai sensi dell'art 100 comma 1 del DLgs. n. 36/2021. Inoltre, l'iscrizione è anche presupposto per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura.



Una delle principali novità della riforma è un regime fiscale strutturato in base alle finalità e alla gestione delle attività degli ETS.: La distinzione è tra attività svolte in modalità commerciale oppure non commerciale. (ART.79 dl 117/2017)

Se prevale l'una sull'altra, cambia il regime fiscale a cui l'ente del terzo settore è sottoposto.

Quello forfetario, il più conveniente, si applica agli enti non commerciali.

Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale sono previste specifiche indicazioni sulla vendita di beni e prestazione di servizi ma anche per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'accesso a una serie di semplificazioni sull'imposta sul valore aggiunto (Iva).



Per qualificare un Ets come commerciale o non commerciale occorre procedere a pesare le entrate di ogni singola attività di interesse generale svolta dall'ente, svolte durante l'esercizio, secondo le regole definite dal codice del Terzo settore. Sono considerate non commerciali le attività di interesse generale svolte con le seguenti modalità:

- a titolo gratuito;
- dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi (si intendono non solo i costi di diretta imputazione ma anche i costi indiretti relativi all'attività svolta)
- qualora i ricavi non superino di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi.

Ciò che rileva per determinare la commercialità o meno delle singole attività di interesse generale siano le modalità concrete con cui esse vengono svolte. La riforma è intervenuta dando la possibilità per un Ets di qualificarsi come "commerciale" e non perdere la qualifica di "ente del Terzo settore".

PREVISTE ALCUNE DEROGHE PER ALCUNE ATTIVITA' APS E ODV, valutare caso per caso.



ENTRATE NON COMMERCIALI-PROVENTI	ENTRATE COMMERCIALI-RICAVI
Attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali (nel rispetto dell'art.79, commi 2, 2-bis e	Attività di interesse generale svolte con modalità commerciali (quindi non nel rispetto dell'art.79, commi 2, 2-bis e 3)
Contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative (ed altre entrate assimilabili) SPONSORIZZAZIONI	Attività diverse
Valore normale delle cessioni o prestazioni gratuite (proventi figurativi)	

^{*} Entrate da raccolte pubbliche di fondi e i contributi e apporti da pubbliche amministrazioni: si attende che il legislatore intervenga per fare la dovuta chiarezza sulla corretta collocazione delle stesse



L'eventuale mutamento della qualifica, da "Ets non commerciale" a "Ets commerciale" (o viceversa) opera a partire dal periodo di imposta in cui l'ente assume la "nuova" qualifica".

Tale disposizione può creare notevoli complicazioni da un punto di vista pratico, dato che molti enti potranno essere certi della loro qualifica fiscale solo ad esercizio terminato.

Qualora un Ets si rendesse conto del cambio di qualifica, ad esempio da "non commerciale" a "commerciale",

dovrebbe considerarsi retroattivamente come "Ets commerciale", con pesanti conseguenze soprattutto in termini di ricostruzione del suo regime contabile e fiscale.

CONTABILITA'



ETS NON COMMERCIALI, comprese anche le Odv e le Aps, che non applicano per scelta o per mancanza dei relativi presupposti normativi il regime forfetario, devono:

- redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche per esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni realizzate in ogni periodo di gestione;
- rappresentare distintamente nel bilancio di esercizio le attività di interesse generale da quelle diverse,
 - conservare le stesse scritture e la relativa documentazione almeno finché non siano stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.

Questi obblighi si considerano assolti anche attraverso la tenuta del libro giornale e del libro degli inventari in conformità al C.C. qualora i ricavi siano inferiori a 220.000€ e venga redatto un rendiconto di cassa.

CONTABILITA'



ETS COMMERICIALE tenere le scritture contabili semplificate, annotando cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:

- il relativo importo;
- le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
 gli estremi della fattura o altro documento emesso.

Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio, con indicazione delle generalità del pagante e degli estremi della fattura.

L'ente del Terzo settore commerciale deve inserire nell'inventario, entro tre mesi dall'assunzione della qualifica, tutti i beni facenti parte del patrimonio

CONTABILITA'



Inoltre, gli enti che assumono la qualifica di enti del Terzo settore non commerciali:

- devono tenere la contabilità separata per le attività commerciali esercitate;
- per le attività non commerciali, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale;
- con riferimento alle raccolte pubbliche occasionali di fondi, devono inserire all'interno del bilancio un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione svolte durante l'esercizio.



Diventare ente del Terzo settore comporta una serie di agevolazioni, a fronte di una maggiore trasparenza, prevedendo maggior attenzione alle procedure e alla gestione delle attività, ci sono una serie di obblighi relativi alle scritture contabili, dalla redazione del bilancio di esercizio alla relazione di missione e il bilancio sociale. Il bilancio o rendiconto (a seconda della grandezza dell'ente) e Bilancio SOCIALE sono l'espressione dell'andamento economico e gestionale di un ente. La loro redazione è fondamentale in quanto gli Enti sono sottoposti a una serie di controlli per verificare: la sussistenza dei requisiti di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore, l'adempimento di tutti gli obblighi connessi il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, il corretto impiego delle risorse utilizzate. Superati i parametri è prevista la nomina dell'organo di controllo e Revisione.



	CONTABILITA' CIVILISTICA	CONTABILITA' FISCALE
Ricavi sino a 220.000€	Finanziaria	Semplificata
Ricavi tra 220.000 e 500.000 (o 800.000)	Ordinaria	Semplificata
Sopra i 500.000 (o 800.000)	Ordinaria	Ordinaria



ETS in forma di impresa commerciale

Gli Enti del Terzo Settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile, e devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, oltre a dover tenere le scritture contabili previste dagli articoli. 14-17 del D.P.R. 600/1973, come previsto dal comma 4 dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017.



L'Esito della contabilità civilistica (sia finanziaria che economico/patrimoniale) è sostanzialmente diverso da un bilancio di un'azienda commerciale e deve *obbligatoriamente* fornire delle informazioni diverse da quest'ultimo.

Lo Stato Patrimoniale è simile a quello di una Società di capitali Il Rendiconto invece evidenzia delle voci specifiche e divise in 5 aree di costi e ricavi:

- o attività di interesse generale
- attività diverse
- o attività di raccolta fondi
- o attività finanziarie e patrimoniali
- o attività di supporto generale



- o Rendiconto per cassa: Mod. D
 - o Stato Patrimoniale: Mod. A
- Rendiconto Gestionale: Mod. B
- Relazione di Missione: Mod. C

CONTROLLI E SANZIONI



I controlli sugli enti del Terzo settore (Ets) sono finalizzati ad accertare:

- la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts);
 - il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
 - l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Runts;
 - il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel Runts;
 - il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, a essi attribuite.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
UFFICIO DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E FINANZIARE
ALTRI UFFICI TERRITORIALI
VISITE E ISPEZIONI

